

Condizioni di vendita, di fornitura e di montaggio

1. In generale

- 1.1 Le seguenti condizioni sono considerate un complemento alla norma SIA 118, edizione 1977, nonché alla norma tecnica SIA 380/7 (impianti tecnici). La Bruno Piatti AG viene denominata in seguito «imprenditore» o «fornitore».
- 1.2 Nella misura in cui l'imprenditore si assume il compito di eseguire prestazioni per la progettazione, pianificazione e direzione lavori, vengono dichiarati validi contemporaneamente il regolamento SIA 102 rispettivamente SIA 108.
- 1.3 Le presenti particolari disposizioni costituiscono parte integrante dell'offerta e del contratto d'appalto. Esse sono considerate prioritarie rispetto ad altre condizioni e norme generali.
- 1.4 Per le forniture di materiali è applicabile il diritto d'acquisto conforme al CO, con le rispettive condizioni di garanzia divergenti dal diritto sul contratto d'appalto (di seguito particolarmente contrassegnate).

2. Offerta e documentazioni dell'offerta

- 2.1 Un'offerta dell'imprenditore è considerata impegnativa per la durata di 90 giorni, calcolati a partire dal giorno dell'offerta.
- 2.2 Le offerte, i disegni, le descrizioni e i campioni nonché l'elenco delle prestazioni dell'imprenditore restano di proprietà di quest'ultimo. Il destinatario è autorizzato esclusivamente all'uso conforme al contratto delle documentazioni d'offerta e contrattuali menzionate. Quando l'incarico non viene assegnato all'imprenditore che presenta l'offerta, tutte le documentazioni inviate dovranno essere restituite all'imprenditore.
- 2.3 Senza un consenso non è permesso copiare, riprodurre o usare ulteriormente i progetti, le offerte, i campioni o altre proposte dell'imprenditore.
- 2.4 Particolari progetti dettagliati contenuti nella descrizione devono essere onorati, conformemente ad una convenzione, in base al lavoro o ad una percentuale dell'onorario. In caso di assegnazione dell'incarico all'imprenditore questa corresponsione d'onorario non si effettua solo quando questa eccezione viene esplicitamente convenuta.
- 2.5 Elementi di campionatura o campioni fittizi destinati all'osservazione funzionale o dell'estetica, che superano la dimensione dei campioni eseguiti a mano, devono essere indennizzati in base al lavoro.
- 2.6 Conformemente a SIA 118 artt. 5, 6 e 7 all'impresa devono essere fatte in particolare le seguenti indicazioni:
 - i requisiti tecnici conformi alle raccomandazioni delle associazioni di categoria, i materiali da utilizzare e il trattamento della loro superficie, le disposizioni della fisica tecnica (isolamento acustico, protezione antincendio, isolamento termico, ecc.)

3. Indennizzi e prestazioni

- 3.1 Prezzi dei materiali e costi del salario si basano sulle tariffe valide al momento dell'offerta, conformemente al calcolo dei costi della branca su scala nazionale svizzera, ai contratti collettivi di lavoro, IVA esclusa.
- 3.2 I prezzi unitari valgono esclusivamente per le dimensioni, i quantitativi e i tipi d'esecuzione previsti nell'elenco delle prestazioni. In caso di modifiche dei quantitativi o delle esecuzioni vale l'art. 86/87 della norma SIA 18.
- 3.3 Quando l'elenco delle prestazioni non definisce altre tolleranze dimensionali, allora valgono le seguenti tolleranze:
 - a) per dimensioni dell'elemento finito: +/- 5 mm (ad es. per calcestruzzo a vista, elementi di calcestruzzo prefabbricati);

- b) per dimensioni dell'elemento grezzo: +/- 10 mm (ad es. per muratura da intonacare). Costi supplementari causati dal mancato rispetto di queste tolleranze saranno indennizzati all'imprenditore (interruzione, lavoro notturno, lavori d'adattamento, ecc.)
- 3.4 Per le modifiche dell'ordinazione ai sensi di lavori supplementari si devono convenire rispettive tariffe per gli indennizzi. In mancanza di una tale convenzione valgono le tariffe usuali per la branca, in base alla tariffa per lavori in economia valida al momento dell'esecuzione del lavoro.
- 3.5 I prezzi comprendono; per i contratti d'appalto: la fornitura del materiale sul cantiere e il suo montaggio per forniture di materiale (nel diritto d'acquisto): la fornitura franco stazione ferroviaria a valle o, secondo accordo, franco domicilio/cantiere.
- 3.6 I prezzi comprendono le seguenti prestazioni, ma solo se esplicitamente richieste come tali e chiaramente descritte nell'elenco delle prestazioni: piastre e barre d'ancoraggio, rinforzi, sostegni, lavori d'isolamento e di impermeabilizzazione, tra l'opera dell'imprenditore e il corpo della costruzione.
- 3.7 I prezzi non comprendono:
 - gli straordinari, il lavoro notturno e domenicale disposto dall'ordinante.
 - Ulteriori applicazioni in seguito a complicazioni, non prevedibili per l'imprenditore al momento di presentare l'offerta o che in base all'art. 5 nella norma SIA 118 avrebbero dovuto essere chiarite dal committente.
 - Costi supplementari per spese di viaggio e logistiche disposte dal committente, per interruzioni del lavoro impreviste.
 - Lavori d'adattamento cagionati da progetti difettosi e sprecisi o muri storti che non rientrano nelle tolleranze ammissibili.
 - Attraversamenti, cavità, lavori di intonacatura e muratura supplementari.
 - Misure per la sicurezza e di protezione per materiali e utensili, quando all'imprenditore non vengono offerte possibilità d'immagazzinaggio sul cantiere adeguate e chiudibili a chiave.
 - Protezione della superficie di elementi da costruzione trattati contro il danneggiamento e lo sporco sul cantiere nonché la rimozione delle misure di protezione: misure protettive contro la penetrazione di acqua e per evitare danni da corrosione.
 - rimozione della neve e delle macerie presso il posto di lavoro che, durante i lavori di montaggio, deve restare libero da macerie e detriti nonché transitabile.
 - Spostamento e pulizia di elementi di fissaggio sul cantiere in base ai piani dell'impresa.
 - Imposta sul valore aggiunto
- 3.8 Impianti di cantiere:

È compito esclusivo del committente l'alimentazione e la messa a disposizione di energia elettrica, acqua e scarico dell'acqua di rifiuto (Sia 118, artt. 129 - 135).

4. Modifiche dei prezzi per salari e materiali

- 4.1. Le modifiche al contratto generale di lavoro concernenti salari e prestazioni sociali, subentranti dopo la conclusione del contratto d'appalto, comportano un cambiamento dell'indennizzo. Un cambiamento dei costi del salario ammontante all'1% comporta una modifica del prezzo unitario o globale pari al 0,6%.

- 4.2 Modifiche degli indennizzi in seguito al rincaro si calcolano in base al procedimento con prova del quantitativo.
- 4.3 Le modifiche del prezzo dei materiali e i cambiamenti del salario in seguito al contratto collettivo di lavoro sono comunicate al committente dall'imprenditore, non appena ne viene a conoscenza.

5. Condizioni di lavoro e prescrizioni sulla misurazione

- 5.1 Con la fornitura del solo materiale senza il montaggio (contratto d'acquisto), il rischio per il materiale dopo lo scaricamento passa senza eccezioni all'ordinante.
- 5.2 Per le prestazioni regolate dal contratto d'appalto (con montaggio), dopo la consegna il rischio per l'opera passa al committente.
- 5.3 È indispensabile poter garantire un accesso all'edificio costantemente privo di ostacoli e una costante assenza di impedimenti per il montaggio.
- 5.4 Vengono messi gratuitamente a disposizione dell'imprenditore (conformemente alla norma SIA 118, art. 126) i necessari ponteggi, gru da cantiere, montacarichi e attacchi per luce e corrente industriale. I costi per corrente e acqua sono a carico del committente. Quando queste attrezzature vengono messe a disposizione dall'imprenditore, queste dovranno essere indennizzate separatamente.
- 5.5 Per il materiale di montaggio e gli utensili, il committente deve mettere gratuitamente a disposizione un locale adeguato chiudibile a chiave.
- 5.6 I lavori del committente devono essere eseguiti ineccepibilmente e in tempo utile, in base alle indicazioni e ai disegni dell'imprenditore, in modo da permettere un'esecuzione senza ritardi dell'opera dell'appalto. Eventuali lavori successivi o supplementari, salari d'attesa, spese supplementari, ecc., causate dall'inadempimento a queste condizioni, devono essere indennizzate separatamente.
- 5.7 I piani in dettaglio e d'esecuzione vengono eseguiti solo dopo impartito l'incarico, conformemente alle specifiche fissate nel contratto. Senza particolari disposizioni esecutive, questo avviene conformemente alle norme per imprenditori. In tal caso, i materiali e le costruzioni possono essere modificate dall'imprenditore ai sensi di un perfezionamento tecnico, senza dovere annunciare precedentemente le modifiche.

6. Termine di fornitura

- 6.1 L'obbligo dell'imprenditore al rispetto dei termini convenuti per l'esecuzione dei lavori premette che l'imprenditore riceva in tempo utile i particolari tecnici. Questo termine deve essere determinato esattamente nel contratto d'appalto. In caso di mora dell'ordinante, l'imprenditore ha diritto ad un differimento ragionevole del rispettivo termine.
- 6.2 Ritardi del committente in seguito a lavori preparativi o accessori (del committente) non finiti in tempo utile sono completamente a carico del committente. Con l'imprenditore si deve convenire un nuovo termine. Se il termine convenuto dovesse ugualmente differire, attendiamo la vostra comunicazione almeno 17 giorni lavorativi prima dell'inizio del primo termine summenzionato. Indichiamo esplicitamente che, in caso di mancata comunicazione del differimento del termine per oltre tre giorni, saranno fatturati i costi di magazzino di 15.- Fr./giorno e della cucina.
- 6.3 Quando una modifica dell'ordinazione richiede un adattamento del termine contrattuale, allora l'imprenditore ha diritto ad un congruo nuovo termine.
- 6.4 Se l'imprenditore cade in mora con l'esecuzione

dell'opera, i termini contrattuali dovranno essere congruamente differiti. L'ordinante deve concedere all'imprenditore una proroga; solo dopo può fare uso del suo diritto a recedere dal contratto.

7. Lavori in economia

- 7.1 Lavori in economia e spese vengono fatturati in base ai rapporti giornalieri.
- 7.2 Il tempo di viaggio viene fatturato come normale orario di lavoro, senza supplemento per straordinari.
- 7.3 Se non si stabiliscono tariffe di indennizzo diverse, vengono applicate le tariffe per i lavori in economia dell'associazione svizzera maestri falegnami nonché le documentazioni di calcolo della rispettiva associazione svizzera di imprenditori della branca corrispondente (ad es. società svizzera degli impresari costruttori (SSIC), ecc.).

8. Condizioni di pagamento

- 8.1 Senza una convenzione di tenore diverso, sono applicabili le condizioni di pagamento conformi alla norma SIA 118, artt. 141 - 155, con pagamenti rateali mensili conformi alle prestazioni fornite dall'impresa.
- 8.2 I lavori in economia vengono conteggiati mensilmente. Divengono esigibili in pagamento al netto (senza ribassi o sconti) entro 30 giorni dalla fatturazione e senza alcuna trattenuta.
- 8.3 Per i pagamenti non conformi al contratto effettuati, si fattura un interesse moratorio per la somma esigibile in pagamento, pari al tasso d'interesse per prime ipoteche della banca cantonale locale.

9. Collaudo dell'opera

- 9.1 Dopo terminati i lavori, l'imprenditore comunica al committente il compimento dell'opera o di parti a sé stanti della stessa. Il collaudo si effettua conformemente all'art. 151 segg., SIA 118.

10. Garanzia

- 10.1 Valgono le disposizioni sui diritti in caso di vizi e obblighi conformi alla norma SIA 118. L'imprenditore ha soprattutto il diritto ad eseguire miglioramenti.
- 10.2 A partire dal 1.10.1995 Bruno Piatti concede sui mobili 5 anni di garanzia (prima 2 anni). Per gli apparecchi valgono le disposizioni di garanzia dei rispettivi produttori.
- 10.3 Sono esclusi dalla garanzia tra l'altro i difetti causati in seguito ad eccessiva umidità o al riscaldamento inappropriato all'interno dell'edificio, al trattamento inappropriato o quei difetti fatti valere dopo l'intervento di terze persone.
- 10.4 Per componenti meccaniche, elettriche, elettroniche, pneumatiche o idrauliche quali motori d'azionamento, comandi, chiudiporta nonché forniture di gas e trattamenti della superficie, valgono esclusivamente le garanzie concesse da parte dei fornitori/subfornitori. Si esclude l'assunzione di danni susseguenti derivanti da queste forniture di materiali.
- 10.5 La prestazione di garanzia dell'imprenditore dopo il collaudo sussiste in una garanzia di fabbrica o in una garanzia assicurativa/bancaria.

11. Foro competente

Il foro ordinario è regolato dalla norma SIA 118, art. 37.

Bruno Piatti AG
 Küchenzentrum Dietlikon
 Riedmühlestrasse 16
 CH-8305 Dietlikon
 Tel. +41 44 835 51 11
 Fax +41 44 833 07 41
 info@piatti.ch
 www.piatti.ch